



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Il diritto dei genitori nell'insegnamento scolastico della religione¹

FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER

1. *Premessa*

Negli anni '80 del secolo appena trascorso, a seguito delle riflessioni conciliari e delle riforme che le società civili andavano definendo in ordine ai diritti della persona, la codificazione della Chiesa latina affermava, con novità di accenti rispetto al precedente dettato codiciale, il ruolo della famiglia nell'educazione, e come la sua opera formativa costituisse una essenziale base per un adeguato sviluppo della personalità umana.

Non si trattava, certo, di un discorso unitario e organico (anche per il fatto che i relativi canoni erano disseminati nei diversi libri in ragione della materia da ciascuno trattata), non mancavano le contraddizioni, ma tutto questo poteva essere giustificato a fronte della chiara volontà di assicurare congruo spazio a una funzione educatrice che si considerava essenziale e irrinunciabile, e che guadagnava dimensioni di diritto là dove prima prevalevano piuttosto gli aspetti di doverosità, di subalternità ai dettati delle gerarchie ecclesiastiche, e anche di sanzione per le eventuali deviazioni od omissioni.

Insieme, la nuova profetica apertura della Chiesa ai segni dei tempi, induceva ad apprezzare realisticamente quanto di positivo si poteva cogliere nello sviluppo in senso democratico delle società civili e nella difesa dei diritti della persona che si delineava a opera delle Dichiarazioni e delle Convenzioni internazionali. Così, nuove ragioni teologiche e pastorali consentivano di aprire a dialoghi collaborativi forieri di riconoscimenti di spazi per l'azione ecclesiale, a ogni livello, e assicuravano luoghi di confronto nei quali il citta-

¹ Relazione svolta nella Giornata di Studio su "Libertà della scuola e libertà nella scuola", Perugia 30 maggio 2008.

dino fedele era chiamato a far valere e a difendere i diritti e i doveri della sua identità civile e religiosa.

E in questa dinamica, negli anni seguenti, specie in Italia, si sono dimensionati e hanno trovato, ora, risposte, ora, ulteriori rinvii, ora, soluzioni di compromesso, i problemi più strettamente connessi al diritto di ricevere una formazione scolastica indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana, anche in riferimento alle attese di una educazione religiosa.

2. Il tenore della normativa codiciale

Il *Codex*, in ordine ai temi dell'educazione e dell'istruzione, sembra muova nell'attesa di esiti "di equilibrio" tra libertà e doverosità; esiti che rimangono affidati ai genitori circa le scelte concrete da assumere nell'esercizio del diritto-dovere di educare. Il can. 226, § 2, infatti, afferma categoricamente che "i genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli", e, definito questo, conclude "perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa".

La disciplina relativa all'educazione cattolica esordisce ribadendo che "i genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole", per proseguire affermando che "i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli" (can. 793, § 1). Il § 2 dello stesso canone aggiunge che "è diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli". Solo in successione si definisce il dovere e il diritto di educare che a titolo speciale spetta alla Chiesa e il dovere dei pastori delle anime di "disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica".

Posti questi dettati, si specifica: "dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società", i giovani devono essere formati "in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali", per acquistare senso di responsabilità, un retto uso della libertà e per poter partecipare attivamente alla vita sociale. E dopo queste generali premesse, seguono i capitoli relativi, rispettivamente, alle "scuole", alle università cattoliche e agli altri istituti di studi superiori, alle università ecclesiastiche.

Le scuole sono definite preziosi sussidi per l'adempimento della funzione educativa, luoghi aperti al dialogo con le famiglie; e nell'ambito della disciplina di queste istituzioni si ribadisce ancora il tema della libertà educativa dei genitori, con una precisa richiesta che tale libertà sia effettiva nella società civile: una garanzia per la quale i fedeli sono invitati ad adoperarsi, anche, osservata la giustizia distributiva, incoraggiando la predisposizione di sussidi. Poi, rimossi i divieti di iscrivere i fanciulli ad alcune scuole (quelle acattoliche neutre o miste), previsti nella precedente codificazione, il can. 798 raccomanda che i genitori affidino i figli alle scuole in cui si provvede all'educazione cattolica, e chiede che, ove non siano in grado di farlo (*quod si facere non valeant*), provvedano alla debita educazione cattolica fuori dall'orario scolastico. In tale prescrizione c'è, senz'altro, uno spessore di equivocità. Stanti le premesse rese in ordine al diritto dovere di educare dei genitori, ci si sarebbe dovuti esprimere assicurando maggiori dimensioni di autonomia alla famiglia; ma su tutto sembra prevalga la consapevolezza che nelle società democratiche la scuola statale è destinata a costituire il primo punto di riferimento per il cittadino e che le istituzioni civili operino ai fini dell'istruzione in via primaria, ferme le attese di un reale pluralismo di offerte didattiche e formative, che la Chiesa ha sempre manifestato e posto nell'economia della sussidiarietà, forte della consistente presenza di "scuole cattoliche".

La richiesta di assicurare nella scuola pubblica una educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori, si dimensiona di seguito, come ulteriore garanzia della libertà di educare dei genitori. E si tratta di aspettativa che si chiede di soddisfare in via generale, che i fedeli sono chiamati a sostenere a vantaggio di tutti, perché i genitori (o chi ne fa le veci) vantano un diritto a vedere assicurata ai figli una formazione che non escluda la dimensione religiosa intesa quale momento integrante dello sviluppo fisico, morale e intellettuale. Se la scuola nelle società democratiche non è solo erogatrice di istruzione, ma concorre legittimamente a favorire lo sviluppo della personalità del discente, l'offerta didattica deve essere ampia e allo stesso tempo articolata e flessibile, capace di disporsi ad attuazione e a sviluppo del diritto dovere di educare della famiglia e a promozione delle indoli personali dei discenti. In vista del perseguimento di questo obiettivo, di conseguenza, la normativa canonica chiede ai genitori di presentarsi nella società civile quali titolari di specifici diritti, e a tutti i fedeli di far valere un qualificato interesse: posizioni che potranno assumere, nei diversi contesti ordinamentali, idonei connotati giuridici ed essere difese nelle sedi a ciò preposte.

3. I diritti dei genitori nell'insegnamento scolastico della religione

Questi elementi di disciplina hanno, senza dubbio, sostenuto il dispiegarsi di una maggiore attenzione al ruolo dei genitori nella regolamentazione delle scuole cattoliche, che, negli anni più recenti, a livello confessionale, ha ricevuto un notevole sviluppo. Essi sono assurti al rango di interlocutori, sebbene non in misura tale da poter parlare di una evidente rilevanza o incisività della loro azione, né ai fini di un concorso nella definizione dei progetti educativi, né, tanto meno, in ruoli di partecipazione o di verifica circa la qualità dell'insegnamento e dell'organizzazione scolastica.

Di riflesso, si sono prodotti esiti nei sistemi civili, ma non abbastanza incisivi. Il tema dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica e lo svolgimento di nuove riflessioni circa la libertà della scuola, certo, hanno visto i fedeli cattolici come protagonisti dei dibattiti, ma senza che ciò arrivasse a produrre una conseguente attenta e incisiva affermazione di spazi operativi.

Forse, a vantaggio di un positivo sviluppo delle riforme che si sono via via adottate in molti Paesi, si sarebbe potuta e dovuta dare maggiore attenzione allo specifico profilo della libertà e della responsabilità delle famiglie.

In materia di esercizio della libertà “nella” scuola, è molto indicativo che la responsabilità educativa dei genitori abbia avuto significativo rilievo nel “contenzioso”. Deve far riflettere (per guardare solo all'esperienza italiana) che la legislazione negoziata abbia tutto confinato alla garanzia del diritto di scelta di avvalersi o meno dell’“ora di religione”.

Superate le contrapposizioni di principio sulla compatibilità di un insegnamento confessionale con le attese di laicità dello Stato; aperta la possibilità, mediante le intese, di fare spazio all'istruzione relativa ad altri credi; non ci si è a sufficienza interrogati se quanto si andava definendo era adeguato, compatibile o in contrasto con le attese della responsabilità educativa familiare.

Se un insegnamento religioso deve rispondere alle esigenze e alle risposte proprie di ciascun credo, è di certo materia che cade nell'ambito dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, ma l'utenza non è da considerare solo come un soggetto passivo silente. E ciò non soltanto ai fini della scelta di fondo circa l'attivazione o meno di una determinata materia, ma anche in relazione a tutto quanto segue in merito alla sua organizzazione. Quest'ultimo aspetto, peraltro, attiene all'esercizio dell'autonomia scolastica; e a tale livello molto si può fare. Non è necessario, certo, assicurare spazi a “parlamentini” rappresentativi dell'utenza (secondo l'esperienza, di fatto improduttiva, che si è fatta nella seconda metà degli anni '70), ma credo sia importante garantire sensibilità di ascolto, comprensione di attese e di ragioni, mediazioni utili

da parte di autorità scolastiche che in molti casi tendono ad arroccarsi nel formalismo burocratico.

Sussiste, poi, in Italia l'equivoco di fondo di un insegnamento della religione cattolica che è reso con contenuti confessionali sulla base di una "ragione culturale"; e questo è occasione di incomprensioni e contrasti. Insieme, si verifica (e se ne comprende la logica, se sussiste la *ratio* delle radici culturali) che si manifesti una sorta di pervasione della vita scolastica da parte dei principi del cattolicesimo, con conseguenti accuse di presenza di un insegnamento religioso "diffuso". E anche al riguardo, la comprensione e il superamento dei conseguenti problemi può trarre vantaggio dal dialogo tra i responsabili dell'educazione.

Lungi dalla pretesa di espungere quanto testimonia il proprio "vissuto" ancora presente nel patrimonio culturale di molti, è nel concreto esercizio quotidiano dell'autonomia scolastica e della responsabilità educativa familiare che si possono mediare insegnamenti della religione non meramente catechistici (lo prevedono, peraltro, i programmi concordati con la CEI), conoscenze e confronti delle rispettive tradizioni religiose e, anche, condivisioni di momenti di espressione liturgica.

L'educazione religiosa presuppone la tolleranza e il rispetto delle fedi. Il *Codex*, al riguardo, auspica e sollecita l'impegno dei fedeli. E, soprattutto, la Costituzione italiana esige che la libertà e l'uguaglianza siano vissute sostenendo quanto concorre alla promozione integrale della persona umana, prima e a preferenza di legittimare "limiti" all'espressione della religiosità finalizzati a tenere lontane le occasioni di conflitto. Senza nulla sottrarre, quindi, all'auspicabilità di una più soddisfacente disciplina dell'insegnamento scolastico della religione, che assicuri autentiche occasioni di promozione culturale nel rispetto dell'identità di ciascuno, credo che sussistano ampi margini per far meglio operare il "già disposto", e che tale esito possa essere più efficacemente conseguito con un effettivo maggiore coinvolgimento dei primi titolari del diritto di educare.

4. *Diritto-dovere di educare e libertà della scuola*

I rilievi appena tracciati, circa l'esercizio del diritto e del dovere di assicurare una educazione cattolica ai propri figli, sono di sussidio anche nell'analisi del tema della libertà "della" scuola. Si tratta sempre di problematica della quale molto si è scritto e di cui si continua a discutere, ma con l'eterna pregiudiziale "paternalistica" che, affermato il diritto dei genitori di "scegliere" e riconosciuta loro la possibilità di attivarsi per l'ampliamento dell'offerta didattica alla stregua

di quanto è assicurato a tutti, compete totalmente alla discrezionalità delle istituzioni di provvedere alla definizione degli strumenti idonei per rendere concrete tali attese. E ciò, singolarmente, sia che si consideri la materia alla stregua dell'azione ecclesiale, sia che la si affronti nei termini della garanzia di assicurare il pluralismo scolastico disposta dal legislatore civile. Con una espressione riduttiva e ironica, guardando all'esistente, sarei tentata di concludere che i primi titolari del diritto di educare rilevano soprattutto come forza di pressione, più efficace se espressa in megamanifestazioni pubbliche (cortei ecc.).

Un minimo di riflessione, però, suscita ben altri rilievi. Sembra innanzitutto evidente che questa situazione, stanti gli ampi riconoscimenti del diritto dei genitori di scegliere la scuola che ritengono più idonea per l'educazione dei loro figli, è frutto di una distorsione, che ha radici storiche, ben differenziate nel vissuto di ciascun Paese. In Italia, a lungo, la scuola è stata concepita e gestita come luogo di educazione alternativo (direi, quasi contrapposto) alla famiglia; nato, peraltro, con un faticoso bagaglio di pressoché necessaria rivalità tra scuola pubblica e scuola che oggi chiamiamo di tendenza; una competizione che ha vissuto pure l'Assemblea costituente e che ha prodotto la tanto discussa affermazione di cui al terzo comma dell'art. 33: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Per quanto da qualche decennio ci si adoperi, in ambiti confessionali e civili, per presentare la scuola come "comunità", al suo interno, continuano a confrontarsi, spesso con esiti di scontro, più attese che sono espressione di disagi delle diverse componenti. Le scuole non statali, inoltre, integrano oggi una realtà estremamente eterogenea. Se solo si considera il mondo delle scuole cattoliche, si coglie come la crisi dell'istruzione gestita da tradizionali istituti religiosi fondati a questo specifico fine abbia lasciato spazio a nuove e qualificate iniziative, ma anche a strutture improvvisate.

In questo travaglio, il diritto di scelta dei genitori, da principio ha rischiato di rimanere una mera enunciazione di principio, poi, via via ha trovato forme di sostegno, ma può ancora esprimere altro. E non è vano, a tal fine, tornare a ribadire che la normativa canonica, sia pure con una incerta formulazione, accorda ai genitori una sostanziale libertà di scelta, che "deve" dimensionarsi come consapevole e produttiva espressione del loro diritto-dovere di educare.

I sistemi civili hanno diversamente affrontato e risolto i problemi del riconoscimento e del sostegno delle scuole "di tendenza". In Italia ai più datati interventi, che hanno esteso le provvidenze in materia di diritto allo studio per la scuola dell'obbligo anche agli utenti delle scuole private, si sono aggiunti recenti significativi provvedimenti, di livello statale e regionale, capaci di impegnare ingenti risorse, che quasi inevitabilmente sono stati giudicati insufficienti. Non è questa la sede per entrare nel merito delle critiche avan-

zate; basta la considerazione che quanto si è provveduto ad assicurare sotto il profilo delle agevolazioni fiscali per chi si avvale dell'istruzione privata non è comunque in grado di coprire i costi; e quanto si eroga, in via diretta agli istituti mediante convenzioni legittimate soprattutto dalle leggi regionali, suscita dubbi di contrasto con l'art. 33 della Costituzione.

Tutto questo limita certo la libertà dei genitori di operare una "autentica" scelta educativa: Il condizionamento può essere ascritto al divario tra una offerta formativa pubblica pressoché gratuita contro un servizio che per funzionare ha bisogno di godere di proventi; può essere imputato al rigore del testo costituzionale o manifestare una "anomalia italiana" (come segnala Cardia); ma è, soprattutto, di invito a riflettere oltre. In realtà, nonostante i sostegni diretti e indiretti, poco si è considerata la libertà dei discendenti, perché non si è cercato di cogliere "la portata" della responsabilità educativa delle famiglie. Un discorso di libertà svolto in via di principio ha portato ad adottare il tradizionale rimedio delle erogazioni "a pioggia", che produce grande dispendio e ridotti benefici.

Oggi, non manca l'offerta formativa privata; anzi è piuttosto prolifica, anche perché allettata dalla possibilità di pubblici sostegni; manca in realtà una garanzia che essa sia realmente espressione del principio che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", e della libertà di istituire scuole. E, forse, non si è abbastanza considerata la successione dei dettati operata dal Costituente con l'art. 33.

Un sano recupero garantista, specie nella programmazione del servizio scolastico dell'obbligo, può trarre sostegno da una più attenta considerazione della specifica portata della libertà di scelta delle famiglie. Se l'educazione della persona costituisce un parametro nella valutazione delle offerte formative; se un responsabile esercizio del diritto dovere di educare esige l'offerta di differenziate opzioni educative scolastiche; è doveroso operare un corretto dimensionamento di tutte le attese. Per farlo, si possono adottare più sistemi, ma credo che, in ogni caso, ci si debba disporre con molta concretezza e senza perdere di vista le reali aspettative della famiglia.

Mi sia consentito chiudere con un modesto suggerimento personale: a livello locale, forse, dove oggi si è realmente impegnati ad affrontare le espressioni tangibili del diritto di libertà della scuola, per assicurare spazio alle aspettative, non sarebbe inopportuno guardare alle attese dell'utenza così come si procede per soddisfare le primarie esigenze di disporre di un tempo per esercitare il diritto di libertà religiosa, o come si ragiona (o si dovrebbe ragionare) nel programmare i servizi più essenziali. Ben di più occorre fare, però, se, come è necessario, si vuole veramente andare oltre il generico rilievo di interessi e produrre riconoscimenti di spazi e di tutele al "diritto" dei genitori di educare.